

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

INDICE

Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 – Soggetti
Art. 4 - Informativa
Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti
Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati
Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati
Art. 8 - Diritti dell'interessato
Art. 9 - Accesso ai filmati
Art. 10 - Sicurezza dei dati
Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 12 - Tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 13 – Disciplinare programma

Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio dal comune di Villafranca Piemonte, ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dei dispositivi di ripresa video, collegati ad un centro di controllo.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; si garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
5. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al regolamento Ue 2016/679 (d'ora in poi gdpr), al conseguente D.lgs. 101/2018, al novellato D.lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e al D.lgs. 51/2018 (d'ora in poi direttiva polizia) che ha recepito la direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
6. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del gdpr e articolo 3 della direttiva polizia, stabilisce norme di dettaglio rilevanti finalizzate ad attuare, a riguardo dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nei richiamati articoli 5 e 3, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità riservatezza e responsabilizzazione.

7. Il comune di Villafranca Piemonte promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi comunque denominati con soggetti pubblici e soggetti privati.

Art. 2 - Principi generali

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal dl 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti scrupolosamente:

- ☐ Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.
- ☐ Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- ☐ Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
- ☐ Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Soggetti

1. Titolare per il trattamento dei dati è il comune di Villafranca Piemonte.
2. Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
 - ☐ il Comandante della Polizia locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;
 - ☐ gli altri dirigenti dei servizi competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della Polizia locale. Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del comune, che può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.
2. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.

3. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal comune.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In relazione alle finalità di attuazione di un sistema di sicurezza integrata, di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento, poiché finalità e mezzi saranno determinati congiuntamente dagli enti coinvolti, il comune sarà contitolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 26 del gdpr nonché articolo 17 della direttiva polizia.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata possono essere informati mediante cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del comune e presso gli uffici individuati è disponibile inoltre l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal gdpr relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla direttiva polizia relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai comuni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del dl 14/2017;
 - tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - tutela del patrimonio comunale;
 - tutela della protezione civile e della sanità pubblica;
 - tutela della sicurezza stradale;
 - tutela della sicurezza degli impianti di risalita;
 - tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
 - arresto in flagranza differito (Art. 10 co. 6 quater D.L. 14/2017)
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare la regolarità di un transito di un veicolo.
4. Il comune di Villafranca Piemonte promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi, normalmente senza connessioni al sistema centrale e senza possibilità di accesso ai filmati, ma con connessioni preferibilmente stand alone. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative in

conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il comune può assumere su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

5. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le forze di polizia in caso di situazioni anomale.
6. Il comune può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto-trappola), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare programma e/o con apposito provvedimento del comando di polizia locale.
7. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione che può essere esteso fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe. Termini puntuali di conservazione dei dati in relazione alle varie finalità sono eventualmente individuati nel disciplinare-programma;
- e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del corpo) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.
- f) in osservanza degli articoli 32 e 35 gdpr e 23 e 25 della direttiva polizia, il comune redige uno o più appositi atti di valutazione dei rischi e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed adotta le misure in esse previste.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, impianti di risalita, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del comando di polizia locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. Le immagini sono conservate per il periodo indicato all'art. 6. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dalla direttiva polizia:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento.

Art. 9 – Accesso ai filmati.

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
3. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
8. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
9. Il sistema deve essere fornito di log di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal gdpr relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'art 2 della direttiva polizia relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del gdpr relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, dagli artt. 37 e seguenti della direttiva polizia relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

Art. 13 – Disciplinare programma

1. La giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta e aggiorna il "disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".

Il disciplinare - programma può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

Ultimo aggiornamento al ...